

COMUNE DI MODENA

Denuncia e confisca dei beni dei cittadini DI RAZZA EBRAICA

Il n. 6 della Gazzetta Ufficiale 10 Gennaio u. s. pubblica il decreto legislativo del Duce in data 4 Gennaio u. s. n. 2 - entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione - concernente la nuova disciplina dei beni dei cittadini di razza ebraica.

Per effetto di esso i cittadini di razza ebraica o considerati tali ai sensi dell' art. 8 del D. L. del 17 Novembre 1938, n. 1728, ancorchè abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all' art. 14 dello stesso D. L., nonchè le persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, non possono nel territorio dello Stato:

- a) essere proprietari, in tutto o in parte o gestori a qualsiasi titolo di aziende di qualunque natura nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque l' ufficio di amministratore o sindaco;
- b) essere proprietari di terreni, nè di fabbricati e loro pertinenze;
- c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, nè essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura.

I debitori di persone di razza ebraica e i detentori di beni di qualsiasi natura appartenenti, in tutto o in parte, a persone di razza ebraica devono presentare al Capo Provincia competente per territorio, in ordine ai singoli beni, denuncia scritta dalla quale risultino: l' importo dei debiti, il nome del creditore o del proprietario, la natura e l' ammontare dei titoli e dei valori e la sommaria descrizione dei beni.

LA DENUNZIA DEVE ESSERE FATTA ENTRO IL 29 FEBBRAIO CORR. e per le obbligazioni soppravenute, entro 30 giorni dalla data in cui queste siano sorte o divenute liquide.

Sono tenuti alla denuncia di cui sopra le persone fisiche di nazionalità italiana che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e tutti gli Enti di natura privata, ivi compresi le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto di nazionalità italiana che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato. Sono inoltre tenuti alla stessa denuncia le persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone di razza ebraica da essi detenuti nel territorio dello Stato, e per i debiti verso dette persone, afferenti attività commerciali da essi ivi esercitate.

Anche le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici che sono debitori di persone di razza ebraica e che detengono beni appartenenti a persona di razza ebraica e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore delle persone stesse il pagamento di somme o la consegna di beni, debbono darne immediata comunicazione scritta al Capo della Provincia e tenere in sospesi i pagamenti e le consegne in attesa del provvedimento da parte dello stesso Capo della Provincia.

Gli Istituti e le Aziende di credito che hanno scomparti in impianti fissi di sicurezza dati in locazione a persone di razza ebraica, sono tenuti a darne notizia al Capo della Provincia avvertendo che dalla data del decreto di cui sopra l' apertura dei predetti scomparti, come il ritiro di qualsiasi deposito, dovrà essere presenziato da un rappresentante del Capo della Provincia.

Il debitore di persona di razza ebraica detentore di cose appartenenti ad essa che ometta di fare la denuncia nel termine stabilito, è punito con l' arresto sino a 3 mesi e con l' ammenda sino a L. 300.000. Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una delle suddette denunce è punito con la reclusione fino a mesi 6 e con la multa sino a L. 300.000.

Altre penalità riguardano l' occultamento, la dispersione, il deterioramento, l' alienazione ecc. dei beni predetti.

Per effetto del predetto decreto mentre i beni dei cittadini di razza ebraica, senza eccezione alcuna, devono essere denunciati al Capo della Provincia restano sospesi tutti i pagamenti e la consegna dei beni ad essi dovuti.

Si invitano pertanto tutti i detentori a qualsiasi titolo di beni appartenenti agli ebrei a fare la prescritta denuncia direttamente al Capo della Provincia o a mezzo dell' Ufficio Comunale, specificando la natura dei beni stessi, l' entità, l' ubicazione ecc. in modo da dare all' autorità competente gli elementi per poter procedere alla confisca dei beni stessi.

LE DENUNCIE STATE FATTE IN PASSATO DEVONO ESSERE RINNOVATE CON RICHIAMO ESPPLICITO AL DECRETO LEGISLATIVO 4 GENNAIO U. S., E SECONDO LE NORME SUINDICATE, E DEVONO ESSERE PRESENTATE IN 3 COPIE DI CUI UNA SARA' RESTITUITA PER RICEVUTA DALL' UFFICIO RICEVENTE.